



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



Relazione semestrale
sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215)

Secondo Semestre

2018



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**Relazione semestrale
sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215)**




AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

COMPONENTI
Gabriella Muscolo
Michele Ainis

SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena



XXVII RELAZIONE AL PARLAMENTO

Premessa	5
1. Dati di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2018	6
2. Attività svolte dall'Autorità in materia di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 215/2004	8
3. Il procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6, legge n. 215/2004	18
4. Attività svolte dall'Autorità in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 215/2004	20
5. Attività svolte dall'Autorità in materia di incompatibilità post-carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004	22
6. Attività di natura consultiva svolta dall'Autorità	24
7. Conclusioni	26

Premessa

La presente Relazione, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, descrive l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel secondo semestre 2018, ai sensi della normativa di cui alla richiamata legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Il documento, in particolare, illustra le attività svolte e gli indirizzi interpretativi adottati dall'Autorità nella valutazione, sotto il profilo delle incompatibilità, delle situazioni di cui sono risultati essere portatori i titolari di carica del Governo Conte e riferisce delle iniziative adottate in relazione alla posizione di un Vice Ministro per il quale si è ritenuta la possibile sussistenza di alcune situazioni di incompatibilità non risolte. Nel medesimo contesto, si dà altresì conto delle decisioni adottate con riferimento a talune segnalazioni pervenute nel semestre ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La Relazione, inoltre, riferisce delle attività condotte con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità dall'articolo 3, della legge 20 luglio 2004, n. 214, in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale.

Un'apposita sezione è poi dedicata alle attività di vigilanza sull'adempimento, da parte degli ex titolari di cariche di governo, ai divieti sanciti dall'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica.

Sono, infine, illustrate le attività di natura consultiva svolte nel periodo di riferimento, nonché le attività accessorie svolte al fine di garantire la più estesa e puntuale ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

1. Dati di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2018

Il Governo presieduto dal Prof. avv. Giuseppe Conte si è insediato il 1° giugno 2018, mentre i Sottosegretari di Stato sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018. Ciò ha fatto sì che l'iter di acquisizione delle dichiarazioni rese dai titolari di cariche di governo ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, si sia completato tra la fine del primo e l'inizio del secondo semestre 2018¹.

Nel corso del secondo semestre 2018, pertanto, si sono concentrate le attività di verifica e di analisi condotte dall'Autorità sulle posizioni dei nuovi Ministri e Sottosegretari di Stato, nonché le relative valutazioni ed interventi.

6

Tabella 1

Governo Conte al 31/12/2018	
Titolari di cariche di governo	68
Totale Posizioni	70
<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	1
<i>Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri</i>	2
<i>Ministri</i>	18
<i>Vice Ministri</i>	4
<i>Sottosegretari di Stato</i>	41
<i>Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11, l. n. 400/1988</i>	4

Nella **Tabella 1** sono riportati i dati relativi ai titolari di cariche nel Governo Conte al 31 dicembre 2018. Si precisa che le posizioni di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella sono ricoperte dall'On. Luigi Di Maio e dal Sen. Matteo Salvini, presenti nella medesima tabella anche nelle loro vesti, rispettivamente, di Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle politiche sociali, e di Ministro dell'Interno. Nella tabella, inoltre, sono riportate le posizioni dei seguenti Vice Ministri, tutti nominati nel corso del secondo semestre 2018: On. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re,

¹ I titolari di carica di governo sono tenuti a dichiarare le situazioni di incompatibilità entro trenta giorni dalla nomina (articolo 5, comma 1) e le attività patrimoniali entro i sessanta giorni successivi (articolo 5, comma 2).

Vice Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale²; On. dott. Dario Galli, Vice Ministro per lo Sviluppo economico³; On. dott. Edoardo Rixi, Vice Ministro per le Infrastrutture e i trasporti⁴; On. prof. Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca⁵. Nel secondo semestre 2018 sono altresì intervenute le dimissioni rese dall'On. dott. Maurizio Fugatti dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Salute⁶ e la successiva nomina, alla stessa carica, dal Sig. Luca Coletto⁷.

Con riguardo ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400, inclusi tra i titolari di cariche di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l. n. 215/2004, nel periodo di riferimento si segnala la nomina del Consigliere Carlo Schilardi a Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017⁸.

² D.P.R. 6 agosto 2018, in G.U. Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2018.

³ D.P.R. 1 ottobre 2018, in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2018.

⁴ D.P.R. 1 ottobre 2018, in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2018.

⁵ D.P.R. 1 ottobre 2018, in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2018.

⁶ Dimissioni accettate con D.P.R. 9 novembre 2018, in G.U. Serie Generale n. 276 del 27 novembre 2018.

⁷ D.P.R. 28 novembre 2018, in G.U. Serie Generale n. 293 del 18 dicembre 2018.

⁸ D.P.R. 9 agosto 2018. Il relativo avviso è pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 2018.

2. Attività svolte dall'Autorità in materia di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 215/2004

Tutti i componenti del Governo Conte hanno regolarmente provveduto a dichiarare all'Autorità le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 215/2004, come prescritto dall'articolo 5, comma 1 della stessa legge. Il controllo delle predette dichiarazioni di incompatibilità ha impegnato una parte considerevole dell'attività svolta dall'Autorità durante il semestre di riferimento.

La **Tabella 2** riporta il numero complessivo delle situazioni esaminate⁹, differenziate tra situazioni incompatibili e situazioni compatibili. Le situazioni di incompatibilità rimosse sono distinte a seconda che le stesse siano state dichiarate dagli interessati, ovvero rilevate d'ufficio. L'indicazione relativa alle due situazioni di incompatibilità non rimosse si riferisce a presunte violazioni dell'articolo 2, comma 1, legge n. 215/2004, per l'accertamento delle quali è stato avviato, nel periodo di riferimento, un procedimento istruttorio (SI1049) ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 215/2004 e dell'articolo 8 del Regolamento sul conflitto di interessi¹⁰. Alla data di redazione della presente Relazione, tale procedimento è ancora in corso¹¹.

8

Tabella 2

Situazioni esaminate ex art. 2, comma 1, l. n. 215/2004 nel corso del secondo semestre 2018	
Situazioni di incompatibilità rimosse	92
<i>Rilevate d'ufficio</i>	21
<i>Su dichiarazione degli interessati</i>	71
Situazioni di incompatibilità <u>non</u> rimosse	2
Situazioni compatibili	37
Totale situazioni esaminate	131

⁹ I dati riportati in tabella si riferiscono anche alla posizione dell'On. dott. Maurizio Fugatti, dimessosi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Salute successivamente alle attività di raccolta e valutazione delle dichiarazioni. Quanto alla posizione del Sig. Luca Coletto, nominato Sottosegretario di Stato alla Salute con D.P.R. 28 novembre 2018, pubblicato in data 18 dicembre 2018, alla data di redazione della presente Relazione sono in corso di acquisizione le relative dichiarazioni ex art. 5, l. n. 215/2004. I dati comprendono, inoltre, le posizioni dei Vice Ministri, seppur considerati nella loro originaria qualità di Sottosegretari di Stato.

¹⁰ Il Regolamento sul conflitto di interessi è stato adottato con delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779, da ultimo modificata con delibera AGCM 18 maggio 2016, n. 26042.

¹¹ Si precisa che il procedimento SI1049 è stato avviato per l'accertamento di tre presunte violazioni, una delle quali (carica di Sindaco del Comune di Tradate) è stata rimossa nel corso del procedimento stesso. Per indicazioni più puntuali, si veda il Capitolo 3 della presente Relazione.

La **Tabella 3** distingue le situazioni di incompatibilità rimosse, a seconda che la rimozione sia avvenuta spontaneamente ad opera degli interessati, ovvero in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo compiuta d'ufficio dall'Autorità. Le situazioni risolte spontaneamente, inoltre, sono distinte a seconda che la loro rimozione sia intervenuta anteriormente all'assunzione della carica di governo, ovvero tra la nomina e il deposito della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, l. n. 215/2004.

Tabella 3

Governo Conte Situazioni di incompatibilità rimosse nel corso del secondo semestre 2018	In valore assoluto	In percentuale
a) Rimosse spontaneamente prima dell'assunzione della carica di governo	11	12%
b) Rimosse spontaneamente nelle more dell'invio della dichiarazione di incompatibilità (30 gg. dall'assunzione della carica)	56	61%
c) Rimosse in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo compiuta d'ufficio dall'Autorità	25	27%
Totali	92	100%

La tabella mostra come la maggior parte delle incompatibilità (73%) sia stata risolta autonomamente dai titolari di carica, sebbene, in un consistente numero di casi (61%), nel periodo intercorrente tra la nomina e la dichiarazione sulle incompatibilità. Tale differimento può essere astrattamente determinato sia dai tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle operazioni di risoluzione delle diverse situazioni (ad esempio: adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa, adozione della delibera di sospensione da ordini o albi, presentazione delle dimissioni da cariche amministrative o societarie e perfezionamento del relativo iter, ecc.), sia dalla necessità per il dichiarante di acquisire elementi informativi e di condurre le necessarie valutazioni sulla riconducibilità o meno di determinate situazioni alle ipotesi normative di cui all'articolo 2, comma 1, l. n. 215/2004.

È già stato evidenziato in precedenti Relazioni¹² come l'esistenza di un certo numero di situazioni di incompatibilità pendenti dopo la nomina governativa costituisca un dato del tutto fisiologico. E' infatti vero che l'articolo 2, comma 3, l. n. 215/2004 sancisce che *“gli incarichi e le funzioni indicati*

¹² Cfr., da ultimo, XVIII Relazione semestrale, giugno 2014, pag. 16.

al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica"; è però altresì vero che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, l. n. 215/2004, presenta indubbi aspetti di non agevole ed immediata interpretazione (si pensi, ad esempio, alla nozione di *"attività di rilievo imprenditoriale"* di cui alla lettera c) o al concetto di *"materie connesse con la carica di governo"* di cui alla lettera d)): in tale ottica, sembra ragionevole interpretare la norma di cui all'articolo 5, comma 1, che obbliga il titolare di carica di governo a dichiarare *"le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1 [...] sussistenti alla data di assunzione della carica"*, come una disposizione volta ad ottenere dall'Autorità un'indicazione sulla possibilità o meno di mantenere la situazione dichiarata¹³.

In questo articolato contesto normativo, le competenze attribuite all'Autorità dalla legge sul conflitto di interessi possono declinarsi in varie forme e con diversi livelli di incisività. Posto che il fine ultimo dell'esercizio di tali competenze è quello di garantire che tutti i titolari di carica di governo si trovino a svolgere le proprie funzioni istituzionali in assenza di situazioni di incompatibilità, un primo livello di intervento dell'Autorità è costituito dall'interlocuzione con i soggetti interessati nelle fasi antecedenti il rilascio della dichiarazione ex articolo 5, comma 1, l. n. 215/2004.

La prassi mostra, in effetti, come accada spesso che i neo-nominati titolari di carica di governo si rivolgano in via preventiva, per la valutazione di singole fattispecie, all'Autorità, la quale assicura costantemente ai dichiaranti la necessaria assistenza informativa, specie attraverso l'illustrazione dei principali indirizzi interpretativi seguiti dall'entrata in vigore della legge n. 215/2004.

Una volta ricevute le dichiarazioni sulle incompatibilità, l'Autorità compie accertamenti sulla sussistenza/non sussistenza di situazioni di incompatibilità, nonché una verifica sugli interventi dichiaratamente posti in essere per la rimozione delle situazioni incompatibili e una valutazione sulla loro idoneità risolutiva.

Su un piano ancora diverso si colloca poi la valutazione delle situazioni oggetto di dichiarazione ex articolo 5, comma 1, l. n. 215/2004, ma non

¹³ Cfr. XVIII Relazione semestrale, giugno 2014, *loc. ult. cit.*

rimosse dal dichiarante. In questi casi, ove l'Autorità ritenga il carattere potenzialmente incompatibile della situazione, può richiedere ulteriori informazioni all'interessato, ovvero fornire elementi informativi utili affinché questi, in un'ottica di *self assessment*, compia una nuova valutazione e, se del caso, ponga in essere i necessari interventi per la rimozione della situazione.

In termini non dissimili, l'Autorità opera quando, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, riscontra l'esistenza di situazioni non dichiarate. Anche in questi casi, infatti, viene condotta una valutazione sulla sussistenza o meno di violazioni dell'articolo 2, comma 1, l. n. 215/2004 e, ove si ravvisi una possibile incompatibilità della situazione oggetto di scrutinio, segue l'avvio di una fase interlocutoria con l'interessato, analoga a quella sopra descritta per i casi di situazioni dichiarate ma non rimosse.

Nei casi in cui l'interlocuzione con l'interessato non abbia gli esiti auspicati (acquisizione di ulteriori elementi informativi, rimozione della situazione - dichiarata o accertata d'ufficio - ritenuta incompatibile), l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo da parte dell'Autorità assume le forme del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6, l. n. 215/2004.

A) LE SITUAZIONI RISOLTE DAGLI INTERESSATI ANTERIORMENTE AL DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 5, CO. 1, L. N. 215/2004

La maggior parte delle situazioni incompatibili risolte dagli interessati anteriormente alla dichiarazione ex articolo 5, comma 1. l. n. 215/2004 è riconducibile a rapporti di **pubblico impiego** o **lavoro privato**, per i quali la rimozione è stata ottenuta mediante il ricorso al collocamento in aspettativa.

In tal senso si vedano le posizioni dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, in quanto professori o ricercatori di ruolo presso università italiane, sono stati collocati in aspettativa obbligatoria per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, n. 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*"¹⁴.

¹⁴ Si tratta delle posizioni, oltre che del Prof. avv. Giuseppe Conte, del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Prof. Enzo Moavero Milanesi, del Ministro dell'Economia e delle finanze, Prof. Giovanni Tria e del Vice Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, On. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re.

Quanto al Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, prof. Michele Geraci e al Vice Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca, On. prof. Lorenzo Fioramonti, docenti, rispettivamente, presso università della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Sudafricana, questi hanno dichiarato di aver risolto le loro situazioni di incompatibilità derivanti dall'applicazione della legge italiana sul conflitto di interessi, chiedendo ed ottenendo l'applicazione di istituti analoghi all'aspettativa senza assegni, previsti dagli ordinamenti universitari di appartenenza.

Parimenti, attraverso il collocamento in aspettativa (ovvero la proroga/rinnovo di una aspettativa preesistente) sono state risolte le incompatibilità relative ai rapporti di lavoro dichiarati da quindici titolari di carica di governo¹⁵. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres. Luciano Barra Caracciolo, ha invece chiesto ed ottenuto il collocamento in fuori ruolo dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Alcuni titolari di carica governativa sono risultati essere iscritti ad **ordini professionali**. Nel dettaglio, sei titolari hanno dichiarato di essere iscritti all'albo degli avvocati e che nei loro confronti è stato applicato l'istituto della sospensione dall'esercizio della professione per carica istituzionale, ex articolo 20, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*"¹⁶; altri hanno dichiarato di aver chiesto ed ottenuto il passaggio nell'elenco speciale dei non esercenti la professione di dottore commercialista¹⁷, mentre un Sottosegretario ha riferito di essere iscritto all'Ordine degli Architetti ma di non esercitare la relativa professione¹⁸.

¹⁵ Si vedano le posizioni dei seguenti Ministri e Sottosegretari di Stato: Ministro della Difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta; Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Sen. dott. Gian Marco Centinaio; Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gen. Sergio Costa; Ministro per la Famiglia e le disabilità, On. dott. Lorenzo Fontana; Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dott. Marco Bussetti; Ministro dei Beni e delle attività culturali, dott. Alberto Bonisoli; Ministro per il Sud, dott.ssa Barbara Lezzi; Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Vito Claudio Crimi; Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, On. dott. Guglielmo Picchi; Sottosegretario di Stato per l'Interno, On. dott. Carlo Sibilia; Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, dott.ssa Alessandra Pesce; Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, On. Claudio Cominardi; Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca, prof. Salvatore Giuliano; Sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, On. dott. Gianluca Vacca; Sottosegretario di Stato per la Salute, prof. Armando Bartolazzi.

¹⁶ Si tratta del Presidente del Consiglio dei ministri, Prof. avv. Giuseppe Conte, del Ministro della Giustizia, On. avv. Alfonso Bonafede, del Ministro per la Pubblica amministrazione, Sen. avv. Giulia Bongiorno, del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Sen. avv. Erika Stefani, del Sottosegretario di Stato per l'Interno, On. avv. Nicola Molteni e del Sottosegretario di Stato per la Giustizia, On. avv. Jacopo Morrone.

¹⁷ Si tratta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. dott. Stefano Buffagni e del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, On. dott. Massimo Bitonci. Nello stesso elenco speciale è risultato iscritto anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. dott. Giancarlo Giorgetti.

¹⁸ Sen. dott. Vincenzo Santangelo.

In dieci casi il dichiarante ha riferito di aver rassegnato le proprie dimissioni da cariche sociali¹⁹. Di particolare rilievo sono risultate le iniziative adottate dall'On. dott. Massimo Bitonci per la rimozione delle situazioni incompatibili: tra queste, si segnalano le dimissioni rese dalla carica di amministratore rivestita in varie società professionali (mantenendone le relative partecipazioni, come consentito dalla legge sul conflitto di interessi), nonché la trasformazione della natura della partecipazione in una società in accomandita semplice, da socio accomandatario a socio accomandante, con conseguente dismissione della qualità di amministratore della stessa a fini di *compliance* con la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l. n. 215/2004²⁰.

B) LE ATTIVITÀ E LE VALUTAZIONI CONDOTTE DALL'AUTORITÀ SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 5, CO. 1, L. N. 215/2004

Un certo numero di titolari di carica del Governo Conte ha omesso, in sede di dichiarazione ex articolo 5, l. n. 215/2004, di riferire circa l'iscrizione a vari ordini ed albi professionali.

In tale quadro, anche a seguito dell'intervento dell'Autorità, hanno dichiarato di essere iscritti nell'elenco dei giornalisti pubblicisti ma di non svolgere la relativa attività, il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle politiche sociali, nonché Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Luigi Di Maio, il Ministro per la Famiglia e le disabilità, On. dott. Lorenzo Fontana, il Ministro per gli Affari europei, Prof. Paolo Savona e il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, On. dott. Massimo Garavaglia. Analogamente, il Ministro dell'Interno e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Matteo Salvini ha dichiarato di non esercitare la professione di giornalista, pur essendo iscritto all'Ordine; peraltro, atteso che all'epoca di assunzione della carica di governo il Sen. Salvini risultava codirettore della testata online www.ilpopulista.it, l'interessato ha ulteriormente precisato che l'incarico in questione era già cessato da tempo e che l'indicazione (successivamente rimossa) era rimasta online per un mero difetto di aggiornamento.

¹⁹ Prof. avv. Giuseppe Conte, dott. Marco Bussetti, dott. Alberto Bonisoli, Prof. Paolo Savona, Sen. avv. Giulia Bongiorno, dott. Luigi Gaetti, On. dott. Massimo Garavaglia, Sen. Armando Siri, On. Claudio Durigon.

²⁰ L'On. dott. Massimo Bitonci ha anche rassegnato le dimissioni dalle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e di sindaco supplente detenute in due distinte società. Su tali operazioni e sulle specifiche questioni affrontate dall'Autorità a tale proposito, si veda il paragrafo B) del presente Capitolo.

Con riferimento all'iscrizione in albi diversi da quello dei giornalisti, hanno dichiarato di non esercitare le relative professioni: l'On. dott. Mattia Fantinati (architetto), l'On. dott. Angelo Tofalo (ingegnere), il Sen. dott. Andrea Cioffi (ingegnere).

In tutti i casi sopra elencati l'Autorità, preso atto di quanto dichiarato dagli interessati in punto di non esercizio dell'attività professionale, ha concluso nel senso della non incompatibilità delle relative situazioni.

Riguardo alla carica di Presidente di una società cooperativa, l'On. dott. Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che tale carica è venuta meno per effetto della richiesta di sospensione presentata ai competenti organi societari. L'Autorità, verificata l'intervenuta nomina di un nuovo Presidente nella predetta cooperativa, ha ritenuto non sussistere alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 214/2005.

Il Prof. Enzo Moavero Milanese è risultato titolare delle seguenti posizioni: *Visiting Professor* al *Collège d'Europe di Bruges*; membro del Consiglio Scientifico del *Global Competition Law Centre*; condirettore della *Rivista Italiana Antitrust*; condirettore della rivista *La Comunità Internazionale*. Tutte le posizioni sono state ritenute compatibili con la carica di governo. In particolare, per quanto concerne l'incarico di *Visiting Professor*, è stato positivamente valutato quanto dichiarato dall'interessato sia in punto di limitatezza dell'impegno richiesto, sia in ordine all'intervenuta sospensione dello stesso per la durata dell'incarico di governo. Quanto alle rimanenti posizioni, si sono ritenuti dirimenti - in conformità con quanto rilevato dall'Autorità in passato per analoghe situazioni - il carattere scientifico dell'incarico, la saltuarietà dell'impegno richiesto e l'assenza di remunerazione.

All'epoca della designazione quale Ministro della Difesa, è stata da taluno contestata alla dott.ssa Trenta l'attività professionale precedentemente svolta in una società consortile per la quale la stessa si sarebbe occupata di reclutamento di *contractor*, ovvero di «*esperti privati per consulenze o servizi specialistici di natura militare*». L'Autorità ha ritenuto che la situazione contestata non fosse suscettibile di integrare gli estremi di alcuna delle fattispecie riconducibili all'articolo 2, comma 1 della legge n. 214/2005. Infatti, sono emersi soltanto due contratti di lavoro potenzialmente rilevanti ai sensi della legge citata facenti capo alla dott.ssa Trenta in relazione ai quali, peraltro, quest'ultima è risultata aver chiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa.

Nel corso delle verifiche condotte dall'Autorità è emerso che il Prof. Giovanni Tria, oltre ad essere professore ordinario presso l'Università Tor Vergata (posizione rispetto alla quale l'interessato è stato collocato in aspettativa), è anche componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria CEIS Economia Tor Vergata. Tale carica, tuttavia, è stata ritenuta compatibile con il mandato di governo, in ragione del fatto che la Fondazione di cui trattasi esercita solo marginalmente attività di rilievo imprenditoriale, non integrando pertanto la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 214/2005.

L'On. Di Maio, oltre all'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, della quale si è riferito sopra, è risultato altresì titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della società ARDIMA S.r.l.. Come noto, tuttavia, la mera proprietà di un'impresa, sia o meno accompagnata dal controllo della stessa, non è contemplata tra le situazioni qualificate come incompatibili con cariche di governo dalla legge n. 215/2004. Ciò posto, considerato altresì che l'On. Di Maio non risultava e non risulta attualmente rivestire alcuna carica sociale all'interno della predetta società, l'Autorità ha concluso per la non sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Come detto sopra, il Ministro Bussetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo in una società cooperativa in liquidazione. Analoghe iniziative sono state adottate dal Sottosegretario Bitonci, con riferimento alla carica di Presidente del collegio sindacale e di sindaco supplente in due distinte società. Tali fattispecie hanno sollevato la questione della decorrenza temporale degli effetti delle dimissioni dall'organo di controllo di società di capitali. La soluzione adottata per i casi di specie, è che gli effetti delle dimissioni si fossero prodotti nel momento stesso della loro comunicazione all'organo sociale competente. Si è ritenuto infatti applicabile il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12 aprile 2017, n. 9416, secondo il quale «*un problema di prorogatio può porsi per i sindaci solo quando il numero dei dimissionari sia superiore al numero dei supplenti*». In altri termini, là dove le dimissioni del componente del collegio sindacale non comportino soluzione di continuità nel funzionamento dell'organo - vuoi perché a fronte delle dimissioni del sindaco effettivo è previsto un automatismo che porta al subentro del sindaco supplente, vuoi perché ai sensi dell'articolo 2401, codice civile, in caso di cessazione del Presidente «*la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano*» - nulla osta a che le dimissioni producano effetti immediati.

La carica di membro del Comitato Esecutivo di ASPEN Institute Italia ricoperta dal Prof. Paolo Savona è stata ritenuta compatibile con la carica di governo, in ragione delle preminenti finalità di studio e di ricerca di cui all'articolo 6 dello Statuto dell'Associazione tali da escludere, unitamente alle modalità di finanziamento della stessa desumibili dal bilancio pubblicato nel sito dell'Associazione, lo svolgimento di attività di rilievo imprenditoriale²¹.

C) ALTRE DECISIONI DI ARCHIVIAZIONE

Come precisato sopra, la maggior parte delle attività di vigilanza svolte dall'Autorità con riferimento ai divieti posti dall'articolo 2, comma 1, l. n. 215/2004, ha avuto ad oggetto le situazioni facenti capo ai Ministri e Sottosegretari di Stato del Governo Conte.

16

Al di fuori di tale contesto, si segnala la richiesta di informazioni rivolta all'On. dott. Maurizio Fugatti, avente ad oggetto una possibile situazione di incompatibilità sopravvenuta. Il 21 ottobre 2018, infatti, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, che hanno visto l'On. dott. Maurizio Fugatti, candidatosi alla carica di Presidente, ottenere la maggioranza dei voti espressi.

Ciò posto, in data 31 ottobre 2018 l'Autorità, considerato che l'On. dott. Maurizio Fugatti risultava ancora titolare della carica di Sottosegretario di Stato alla Salute e considerato altresì il rapporto di incompatibilità sancito, tra le due cariche di cui trattasi, dall'articolo 13, comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148²², ha deliberato di sottoporre all'interessato una richiesta di informazioni volta a conoscere le iniziative che questi intendesse adottare per risolvere la sopravvenuta situazione di incompatibilità.

Con delibera 5 dicembre 2018 l'Autorità, preso atto delle dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato rassegnate dall'On. dott. Maurizio Fugatti in data 2 novembre 2018 e visto il D.P.R. 9 novembre 2018 di accetta-

²¹ Ad analoga conclusione si è pervenuti in passato nei casi SI57 (Lucio Stanca), SI304 (Enrico Letta) e SI609 (Corrado Passera).

²² La norma in questione stabilisce che le cariche di governo sono «incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti»; la popolazione residente nella Provincia Autonoma di Trento ammonta a circa 540.000 abitanti (dati ISTAT).

zione delle stesse, ha ritenuto la non sussistenza della situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel secondo semestre 2018, inoltre, il Consigliere Carlo Schilardi è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017. In relazione a tale nomina l'Autorità ha provveduto ad acquisire le dichiarazioni prescritte dalla legge e ad effettuare le verifiche in punto di situazioni incompatibili. Il relativo fascicolo è stato archiviato con delibera 25 settembre 2018.

Nel periodo di riferimento sono pervenute alcune segnalazioni non riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dalla legge n. 215/2004, rispetto alle quali l'Autorità ha adottato delibere di non luogo a provvedere.

3. Il procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6, legge n. 215/2004

Con delibera 25 settembre 2018 l'Autorità ha avviato, nei confronti del Vice Ministro²³ per lo Sviluppo economico, On. dott. Dario Galli, un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 215/2004 e dell'articolo 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, in relazione alle seguenti cariche: 1) Sindaco del Comune di Tradate²⁴; 2) componente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Plast S.r.l.; 3) presidente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Holding S.r.l..

Le situazioni sopra richiamate, non rimosse dall'On. Galli in fase preistruttorie, sono infatti apparse suscettibili di integrare violazioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell'art. 13, comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (carica di Sindaco del Comune di Tradate), nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 215/2004 (cariche sociali).

In particolare, per quanto concerne la presunta violazione connessa con la carica di Sindaco del Comune di Tradate, vale osservare, da un lato, che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, implicitamente modificando la lettera a) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 215/2004, ha introdotto una nuova causa di incompatibilità individuata in «*qualsiasi carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti*» e, dall'altro lato, che la popolazione residente nel Comune di Tradate al 2018 ammonta a 18.861 abitanti²⁵.

²³ Il titolo di Vice Ministro è stato attribuito all'On. dott. Dario Galli con D.P.R. 1° ottobre 2018.

²⁴ L'incompatibilità della carica di Sindaco del Comune di Tradate con la carica di governo è anche oggetto di una segnalazione pervenuta in Autorità in data 16 luglio 2018. Il segnalante è stato informato dell'avvenuto avvio del procedimento SI1049 con comunicazione dell'11 ottobre 2018.

²⁵ Dati ISTAT.

Tale situazione di incompatibilità, peraltro, è venuta meno essendo intervenuta la cessazione dell'On. dott. Dario Galli dalla carica di Sindaco del Comune di Tradate²⁶.

Il procedimento è tuttora in corso in relazione alle rimanenti due situazioni oggetto di contestazione.

²⁶ In data 12 ottobre 2018, il Consiglio Comunale di Tradate ha deliberato la decadenza dell'On. Galli dalla carica di Sindaco del Comune di Tradate per effetto dell'opzione esercitata dallo stesso a favore della carica di deputato.

4. Attività svolte dall'Autorità in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 215/2004

Nel corso del secondo semestre 2018 sono scaduti i termini di cui all'articolo 5, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 215, per il deposito delle dichiarazioni relative alle attività patrimoniali detenute tanto dai titolari di carica di governo, quanto dai relativi coniugi e parenti entro il secondo grado (articolo 5, comma 6, l. n. 215/2004).

Le dichiarazioni attualmente pervenute, come riportato in **Tabella 4**, sono 237 su un totale di 349 soggetti obbligati.

Tabella 4

Dichiarazioni sulle attività patrimoniali	In valore assoluto	In percentuale
Totale dichiarazioni dovute	349	
<i>Titolari di carica - Dichiarazioni dovute</i>	65	100%
Dichiarazioni pervenute	65	100%
Dichiarazioni mancanti	0	0%
<i>Familiari - Dichiarazioni dovute</i>	284	100%
Dichiarazioni pervenute	172	61%
Dichiarazioni mancanti	112	39%

Alla data di redazione della presente Relazione è pervenuta la totalità delle dichiarazioni dovute dai titolari di carica, mentre con riguardo ai familiari, le dichiarazioni pervenute sono pari al 61% di quelle complessivamente dovute.

A tale proposito, preme sottolineare che la conoscenza completa delle situazioni patrimoniali, non solo dei titolari di carica di governo ma anche dei loro più stretti congiunti, è indispensabile affinché l'Autorità possa esercitare pienamente ed efficacemente le funzioni attribuitele dall'articolo 3, l. n. 215/2004 in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale. La conoscenza degli assetti patrimoniali dei familiari di titolari di cariche governative, infatti, è essenziale per prevenire elusioni degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Sulla base dei suddetti elementi informativi, integrati ove possibile mediante il ricorso a dati ed informazioni altrimenti reperibili, l'Autorità ha svolto i compiti di vigilanza e controllo in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale sugli atti alla cui adozione hanno partecipato i titolari di carica di governo nel corso del secondo semestre 2018, senza riscontrare violazioni né elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

5. Attività svolte dall'Autorità in materia di incompatibilità post-carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004

Nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza sul rispetto dei divieti sanciti dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004, nel secondo semestre 2018 l'Autorità ha avuto notizia di un rapporto di collaborazione con lo Studio Legale Bonelli Errede avviato dall'avv. Angelino Alfano in qualità di collaboratore "Of Counsel".

Come noto, l'avv. Angelino Alfano ha ricoperto la carica di Ministro degli Affari esteri nel Governo Gentiloni Silveri sino alla data del 31 maggio 2018, vale a dire sino alla data del D.P.R. con il quale sono state «accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Gentiloni Silveri ha presentato in nome proprio e dei Ministri componenti il Consiglio medesimo».

Su tale presupposto, considerato altresì che l'assunzione di una posizione "Of Counsel" non esclude l'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi²⁷, l'Autorità ha provveduto a richiedere all'avv. Alfano informazioni sulla natura e le modalità di svolgimento di tale rapporto, nonché sui settori di operatività dei committenti, al fine di valutare eventuali profili di rilevanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 215/2004.

Con delibera 14 novembre 2018 l'Autorità, viste le informazioni rese dall'avv. Alfano, ha ritenuto che, allo stato degli atti, il rapporto di collaborazione professionale in considerazione non presenta profili di criticità ai sensi della norma sopra richiamata.

Nell'ambito delle attività riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, deve altresì essere segnalata l'informativa che l'Autorità invia a tutti i soggetti cessati da cariche di governo, volta ad illustrare il regime delle incompatibilità post-carica. Nel corso del secondo

²⁷ Cfr. SI506B - Parere ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215 su richiesta del Prof. avv. Giulio Tremonti: «si ritiene che l'attività di consulenza svolta, in qualità di "of counsel", a favore di un'associazione professionale, debba essere ritenuta incompatibile, al pari di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo, in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 215/2004. Il discrimine è rappresentato non dalle forme di svolgimento della professione (se in associazione professionale o appunto "of counsel" di un'associazione professionale), ma dalle materie trattate e dai soggetti a beneficio dei quali l'attività professionale è svolta».

semestre 2018, il Collegio ha deliberato l'invio di tale informativa all'On. dott. Maurizio Fugatti, dimessosi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Salute.

6. Attività di natura consultiva svolta dall'Autorità

In data 27 luglio 2018 la dott.ssa Barbara Degani ha chiesto all'Autorità di pronunciarsi in via preventiva sulla compatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, tra la sua pregressa carica di Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare nel Governo Gentiloni Silveri, cessata il 31 maggio 2018, e un incarico propositole dalla società AcegasApsAmga S.p.A., avente ad oggetto «*le procedure di definitiva chiusura e di assestamento dell'area di discarica di Roncajette nel Comune di Ponte San Nicolò (PD)*».

Nel proprio parere l'Autorità, premessi cenni sulla *ratio* della disciplina di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, ha escluso la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra l'incarico descritto dalla richiedente e la pregressa carica di governo, sulla base di una motivazione articolata.

In primo luogo, si è ritenuto di escludere la configurabilità, tra l'ipotizzata attività professionale e la carica di governo, del rapporto di connessione richiesto dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), richiamata dall'articolo 2, comma 4, seconda parte. A tale conclusione si è giunti in virtù del fatto che, mentre l'oggetto dell'ipotizzato incarico professionale «*attiene al tema della gestione dei rifiuti - con specifico riferimento alla fase dello smaltimento*», nessuna delle materie delegate al Sottosegretario di Stato On. dott.ssa Barbara Degani con il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, era riconducibile al tema del *Waste Management*.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio 2017, si è ritenuto di escludere che la committente operi «*prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*», come richiesto dalla stessa disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, seconda parte, affinché sia integrato il divieto. E' stato infatti accertato che «*le attività relative alla gestione dei rifiuti incidono, sul totale dei ricavi realizzati dal Gruppo AcegasApsAmga S.p.A. in misura minoritaria (15,6%) rispetto alle attività relative al settore energia elettrica e gas (47,9%), al settore del ciclo idrico integrato (30,7%) e ai servizi quali illuminazione pubblica, servizi semaforici, ecc. (5,8%)*».

In data 21 settembre 2018, il dott. Gian Luca Galletti ha chiesto all'Autorità un parere sulla compatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, tra la carica di Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ricoperta nel Governo Gentiloni Silveri sino al 31 maggio 2017 e la carica di componente del Collegio Sindacale in Officine Maccaferri S.p.A..

In tale circostanza l'Autorità ha, tra l'altro, preliminarmente riaffermato il principio secondo il quale le incompatibilità previste dalla legge sul conflitto di interessi sono riferibili anche alle posizioni di componente degli organi di controllo di società di capitali: in tal senso depone sia il carattere omnicomprensivo del riferimento a "*cariche o uffici*" contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera c), sia il contenuto della norma di cui all'articolo 3 del Regolamento che espressamente riconduce alla nozione di "*compiti di gestione*" di cui alla disposizione legislativa, sia le attività di amministrazione che quelle "*di controllo*".

Nel merito, l'Autorità ha ritenuto la compatibilità della carica indicata dal richiedente con la carica di governo ricoperta sino al 31 maggio 2017, in ragione del fatto che la società Maccaferri S.p.A. non risulta svolgere attività operative in nessuno dei settori di competenza del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Conclusioni

Sotto i profili che qui interessano, l'insediamento del Governo Conte ha confermato la più volte segnalata tendenza dei titolari di cariche di governo a conformarsi spontaneamente alle disposizioni contenute nella legge 20 luglio 2004, n. 215 in punto di situazioni incompatibili²⁸.

La maggioranza dei componenti del Governo attualmente in carica, infatti, ha provveduto autonomamente a risolvere le rispettive situazioni di incompatibilità e, comunque, ha mostrato un atteggiamento pienamente collaborativo rispetto alle richieste di informazioni e alle sollecitazioni provenienti dall'Autorità.

Lo stesso procedimento istruttorio SI1049, avviato per accertare la possibile incompatibilità di tre distinte situazioni facenti capo al Vice Ministro On. dott. Dario Galli, ha visto l'intervenuta soluzione di una delle criticità contestate; sulle altre due situazioni, il procedimento è tutt'ora in corso.

Con riferimento, invece, alle attività condotte ai fini della raccolta delle dichiarazioni in merito alle attività patrimoniali, mentre risultano pervenute la totalità delle dichiarazioni dovute dai titolari di carica, come già sopra affermato la percentuale di riscontro appare inferiore con riguardo ai familiari dei titolari di cariche governative (coniugi e parenti entro il secondo grado).

Tale circostanza conferma, dunque, il permanere di talune delle criticità della legge sul conflitto di interessi già più volte evidenziate in passato²⁹. Nello specifico, il riferimento non è tanto all'esigenza di un ripensamento in ordine al novero delle situazioni incompatibili e alla *ratio* sottesa alla loro individuazione, quanto piuttosto al sistema complessivo del conflitto di interessi per incidenza patrimoniale. Si osserva infatti che, in assenza di adeguati strumenti coercitivi, si riscontrano difficoltà nell'assicurare una piena osservanza degli obblighi di *disclosure* in capo ai familiari dei titolari di carica.

²⁸ Al riguardo, di vedano le considerazioni espresse nelle seguenti Relazioni semestrali: XXVI Relazione semestrale, giugno 2018, pag. 17; XXIV Relazione semestrale, giugno 2017, pag. 13; XVIII Relazione semestrale, giugno 2014, pag. 29; XVI Relazione semestrale, dicembre 2012, pag. 18.

²⁹ Si rinvia, in proposito, a quanto rilevato dall'Autorità nelle seguenti Relazioni semestrali: XXVI Relazione semestrale, giugno 2018, pag. 17; XX Relazione semestrale, giugno 2015, pag. 20; XVIII Relazione semestrale, giugno 2014, pag. 13; XVI Relazione semestrale, dicembre 2012, pag. 18; XV Relazione semestrale, luglio 2012, pag. 13; XIV Relazione semestrale, luglio 2011/aprile 2012, pag. 22; IV Relazione semestrale, luglio/dicembre 2006, pag. 20; III Relazione semestrale, gennaio/giugno 2006, pag. 21; II Relazione semestrale, luglio/dicembre 2005, pag. 18.

Come evidenziato nella presente Relazione, la conoscenza completa delle situazioni patrimoniali, non solo dei titolari di carica di governo ma anche dei loro più stretti congiunti, appare invece indispensabile affinché l’Autorità possa esercitare pienamente ed efficacemente le proprie funzioni e le verifiche ad essa demandate sui singoli atti di Governo.

In conclusione, da un lato, il semestre qui considerato sembra confermare la tendenza ad una sempre maggior diffusione, tra i soggetti direttamente interessati e non solo, della conoscenza dei vincoli stabiliti dalla legge in materia di conflitto di interessi ma, soprattutto, della consapevolezza che i valori tutelati da tale disciplina rivestono un ruolo centrale nel sistema di pesi e contrappesi che costituisce l’impalcatura di una moderna democrazia liberale; dall’altro lato, tuttavia, il buon andamento dell’attività di verifica e vigilanza non esclude l’esigenza di una rivisitazione, sotto taluni profili, della legge n. 215/2004.

